

Presentazione

Associazione ICT Dott. Com

A cura di:

Paola Zambon

Dottore Commercialista - Pubblicista

Presidente Associazione ICT Dott.Com



POLITECNICO DI TORINO

23 novembre 2018



Accoglie tra i suoi iscritti i

*Commercialisti ed
Esperti Contabili
ed Avvocati*

che si occupano di

Tecnologia dell'informazione

dal punto di vista

Giuridico, Tributario, Gestionali

Solo ciò
che vale
diventa
tradizione

15 anni!!!





Alfabetizzazione digitale creata in primis dai professionisti ☺

Seguiamo diversi argomenti

Fatturazione
elettronica

Antiriciclaggio
e Qualità

Informazioni
non finanziarie

Privacy
Firma elettronica

E-commerce & ICT

Conservazione
elettronica

Modelli
organizzativi

Reg. dati non
personali

Trattamento
contabile

Fiscalità e diritto
societario

“Dati : un tesoro da tutelare efficacemente in azienda”

A cura di:

Paola Zambon

Dottore Commercialista - Pubblicista

Presidente Associazione ICT Dott.Com



Introduzione ai lavori - Dati ed impresa



POLITECNICO DI TORINO

23 novembre 2018



Le competenze informatiche sono sempre più premiate. Brilla chi sa gestire i dati!

Sicurezza delle informazioni e di rete al primo posto.

Chi è in grado di gestire in cloud è il più ricercato negli ultimi tre anni e non più il social media marketing (1).

Scivolano anche gli sviluppatori di app (dal 10 al 9 posto) a favore di chi sa gestire i big data




GDPR: un cammino europeo verso la tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche


- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE

ESEMPI DI NUOVI CONCETTI:

- Privacy by default (impostazione predefinita uso dati solo per determinati scopi)
- Privacy by design (minimizzazione dati)
- Diritto all'oblio da parte dell'interessato (non solo nei motori di ricerca)
- Portabilità dei dati (restituzione dei propri dati personali)
- Profilazione (vietata se automatizzata in modo inconsapevole)
- Valutazione di impatto



Il cammino verso
il GDPR:





Proposta di Regolamento UE sui dati non personali

Noi i primi a commentarlo in Italia già dal 2017


Quando i set di dati contengono dati personali e non personali, il regolamento (UE) 2016/679 dovrebbe applicarsi alla parte del set contenente i dati personali e il presente regolamento dovrebbe applicarsi alla parte del set contenente i dati non personali.

*Qualora i dati non personali e personali all'interno di un set di dati siano indissolubilmente legati, il presente regolamento dovrebbe applicarsi, fatto salvo il regolamento (UE) 2016/679. Se i progressi tecnologici, come **l'intelligenza artificiale, l'apprendimento automatico, l'internet delle cose e l'analisi dei big data, rendono possibile trasformare dati anonimizzati in dati personali, tali dati sono trattati come dati personali** e si applica di conseguenza il regolamento (UE) 2016/679. Inoltre, il presente regolamento non impone né l'obbligo di archiviare separatamente i diversi tipi di dati né l'obbligo di disaggregare i set di dati misti.*

La proposta di regolamento siglata il 14/11/2018 in attesa di pubblicazione nella GUCE

Esempi di dati non personali:

- set di dati aggregati ed anonimizzati utilizzati per analisi di big data
- dati sull'agricoltura di precisione per migliore uso di pesticidi e acqua,
- dati sulle esigenze di manutenzione per macchine industriali.





Dati personali + Dati non personali



**GDPR
(reg.
679/16)**

**COM
(2017)
+ 495 final**

= effetti positivi seguenti:

Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)

Proposta di REGOLAMENTO relativo a un quadro applicabile alla libera circolazione dei dati non personali nell'Unione europea

- ✓ **libera circolazione di dati non personali attraverso i confini:** ogni organizzazione dovrebbe essere in grado di archiviare ed elaborare dati ovunque nell'Unione europea;
- ✓ **disponibilità dei dati per il controllo regolamentare:** le autorità pubbliche manterranno l'accesso ai dati, anche quando si trovino in un altro Stato membro o quando i dati sono archiviati o elaborati nel cloud;
- ✓ **passaggio più semplice dei fornitori di servizi cloud per utenti professionali.** Si incoraggiano i fornitori a sviluppare codici di condotta riguardanti le condizioni in base alle quali gli utenti possono trasferire i dati tra i fornitori di servizi cloud e tornare nei loro ambienti IT;
- ✓ **piena coerenza e sinergia con il pacchetto sulla cybersicurezza** ed il chiarimento sul fatto che qualsiasi requisito di sicurezza già applicabile alle imprese che memorizzano ed elaborano i dati continuerà ad applicarsi quando si memorizzano o elaborano i dati attraverso i confini dell'UE o nel cloud.

I dati non personali devono essere liberi di circolare e non solo conservati all'interno di uno Stato membro UE



La sicurezza informatica della P.A. rinviata al singolo?

la Repubblica.it

Lo Stato dopo l'attacco hacker ai tribunali: "Cambiate la password della vostra Pec"

Il numero 1 della sicurezza cibernetica italiano, Roberto Baldoni, invita tutti i possessori di un indirizzo di posta certificata a monitorare i propri account dopo l'attacco dei giorni scorsi. Nel quale sono state esposte 500mila caselle di posta elettronica, tra le quali 98mila mail e password della pubblica amministrazione

«Secondo le prime e parziali indagini adesso gli hacker hanno in mano gli identificativi Pec di 98.000 utenti tra magistrati, militari e funzionari del Cisir, il Comitato Interministeriale per la sicurezza della Repubblica che comprende appunto i ministeri della Giustizia, degli Interni, della Difesa, degli Esteri, dell'Economia e dello Sviluppo Economico, la stessa Presidenza del consiglio dei ministri e dell'Autorità delegata»

"viviamo in un mondo sempre più complesso e sempre più dipendente dai dati. Ci dovremo abituare a questo tipo di attacchi e diventare sempre più rapidi nella capacità di rispondergli limitando i danni".

vicedirettore generale del Dipartimento per le informazioni per la sicurezza della Presidenza del Consiglio con delega alla cybersecurity



Obbligo di fattura elettronica ed avvertimento del Garante

L'obbligo di fatturazione elettronica, già applicato nei confronti della P.A., è **stato esteso** a:

- cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra due operatori Iva (operazioni Business to Business, c.d. B2B), regime che era facoltativo dal 2017
- **cessioni effettuate verso un consumatore finale** (operazioni Business to Consumer, c.d. B2C), modificando l'art. 1 del d.lgs. 5 agosto 2015, n. 127, in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici.

comunque effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia con l'eccezione degli operatori che rientrano nei c.d. regimi di vantaggio e regimi forfettari, per i quali è facoltativo, nonché dei piccoli produttori agricoli già esonerati dall'emissione di fattura.

Legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, spec. comma 909"). Attuata con:

1. provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018: definite le regole per predisporre, trasmettere, ricevere e conservare le fatture elettroniche.
2. provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 291241 del 5 novembre 2018: definite le modalità di conferimento e revoca delle deleghe per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica



I rilievi dell'Autorità Garante

- **L'attuazione di tale disciplina è avvenuta attraverso alcuni provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate, «adottati senza consultare il Garante».**
- E' la prima volta che il Garante esercita il nuovo potere correttivo di avvertimento previsto dal GDPR



L'interesse pubblico è stato riconosciuto ma nella bilancia è considerato mal progettato per la tutela dei diritti e libertà delle persone fisiche

Il trattamento dei dati personali è considerato lecito quando è necessario per adempiere un obbligo giuridico (al quale è soggetto il titolare del trattamento) la cui base si fonda sul diritto (UE o dello stato membro UE cui è soggetto il titolare)

Aver progettato e definito la fatturazione elettronica nel quadro normativo primario e secondario, prevedendo in tale ambito un trattamento obbligatorio, generalizzato e di dettaglio di dati personali, anche ulteriori rispetto a quelli necessari a fini fiscali, relativi ad ogni aspetto della vita quotidiana della totalità della popolazione, non appare proporzionato **all'obiettivo di interesse pubblico, pur legittimo, perseguito** (artt. 6, § 3, lett. b), e, con riferimento alle particolari categorie di dati, 9, § 2, lett. g), del Regolamento).



Quali dati sono contestati?

- I dati obbligatori da riportare, a norma di legge, nella fattura elettronica sono gli stessi di quelli stessi già riportati nelle fatture cartacee (artt. 21, ovvero 21-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).
- È previsto, tuttavia, che **le informazioni obbligatorie a fini fiscali, indicate nelle fatture elettroniche, possano essere integrate** "con ulteriori dati utili alla gestione del ciclo attivo e passivo degli operatori" (punto 1.4. del provvedimento n. 89757).



Richiesta una valutazione di impatto: si tratta di trattamento su larga scala rischioso?

trattamento sistematico di dati personali su larga scala, anche di categorie particolari di dati, **potenzialmente relativi ad ogni aspetto della vita quotidiana**, che presenta un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati, richiedendo, per questo, l'effettuazione di una valutazione di impatto ai sensi dell'art. 35 del Regolamento.

L'Agenzia «non ha individuato al riguardo nessuna specifica misura di garanzia volta ad assicurare il rispetto dei principi di limitazione della finalità, minimizzazione e riservatezza» (art. 5, par. 1, lett. b), c) e f) del RGPD).

Le fatture, di regola, contengono, infatti, dati, anche molto di dettaglio, volti ad individuare – spesso a fini di garanzia, assicurativi o per prassi commerciali - i beni e i servizi ceduti, con la descrizione delle prestazioni, i rapporti fra cedente e cessionario e altri soggetti, riferiti anche a **sconti applicati, fidelizzazioni, abitudini di consumo**, oltre a dati obbligatori imposti da specifiche normative di settore, con particolare riguardo ai trasporti, alle forniture di servizi energetici o di telecomunicazioni (**tipologie dei consumi, fatturazione dettagliata, regolarità dei pagamenti, appartenenza a particolari categorie di utenti**). Ciò, vale a maggior ragione anche per categorie di dati particolari e giudiziari, rilevabili da fatture elettroniche emesse, ad esempio, da operatori attivi nel settore sanitario o giudiziario.



Altri rilievi effettuati dall'Autorità

- Nessuna privacy by design
- Principi di minimizzazione ed informazioni agli interessati dovrebbero essere adeguate sia per Agenzia Entrate che per gli operatori

Tacito accordo?...



- Per i consumatori ricevere comunque coattivamente le proprie fatture sul portale anche se desiderano riceverle sulla carta è un problema sollevato dal Garante...

In realtà anche la direttiva 45/10/Ce prevedeva l'accordo e la non obbligatorietà... l'Italia aveva chiesto la deroga

- *«l'accettazione di una fattura elettronica da parte del destinatario può essere determinata in modo analogo a quello in cui una fattura cartacea può essere considerata accettata dal destinatario. **Può trattarsi di un'accettazione scritta**, sia essa formale oppure no, o di un **tacito accordo** attraverso, per esempio, la trattazione o il pagamento della fattura ricevuta.*
- *In ogni caso, la decisione di ricorrere a una fattura elettronica dipende in ultima analisi dall'accordo tra le controparti commerciali»*

(note esplicative dir 45/10/Ce)




Manca chiarezza ruoli intermediari ed altri soggetti delegati e distinzione tra consultazione fatture di contenuto privato da quello professionale

- «Non risulta chiaro, nei citati provvedimenti, il ruolo assunto da parte degli intermediari e degli altri soggetti delegati rispetto al trattamento di dati personali, anche di dettaglio, contenuti nelle fatture elettroniche emesse e ricevute.
- In caso di operatore economico persona fisica (professionista o ditta individuale), vanno, comunque, **assicurate garanzie per distinguere**, nell'ambito della consultazione da parte del soggetto delegato, **le fatture relative alla sfera professionale/imprenditoriale da quelle relative alla sfera privata»**

In Spagna i consumatori hanno lottato contro il regime obbligatorio

- In Spagna tutti i consumatori hanno richiesto di dare il loro consenso esplicito per la fattura elettronica o su carta
- fornendo anche l'opzione che qualora dovessero cambiare idea, una volta passati al digitale, potranno sempre ritornare alla carta.





La scelta era libera...

Principio di neutralità tecnologica... e buon senso?

“Autenticità dell'origine”
implica la comprovazione
dell'identità del fornitore o
del prestatore o
dell'emittente della fattura.
“Integrità del contenuto”
implica che il contenuto
richiesto in conformità con la
direttiva non è stato alterato
«Leggibilità della fattura»


**3. Trasmissione
elettronica di dati
EDI (Electronic D
Interchange)**

**2. Firma elettronica
qualificata o digitale**

**4. Altre tecnologie
(es. OpenPeppol –
paneuropean public
procurement)**

1. Audit trail (sistemi di
controllo di gestione
affidabili): “controlli di gestione che
creino una pista di controllo affidabile tra
una fattura e una cessione di beni o una
prestazione di servizi.»


il contenuto della fattura si
deve poter rispecchiare negli
altri documenti ad essa
correlati (es. ordine,
contratto, ddt, ricevuta di
pagamento). Nuova rilevanza
dei processi contabili



La f.e. obbligatoria: caratteristiche

Formato

- File in XML
- Privo di macroistruzioni e codici eseguibili



Informazioni contenute

1. Obbligatorie fiscalmente (ex DPR 633/72 art. 21 c. 2)
2. Obbligatorie per la trasmissione allo Sdi
3. **Per integrazione nel processo di ciclo passivo**
4. **Obbligatorie per tracciabilità pagamento lato P.A.**
5. **Opzionali**



Concentrazione di informazioni in oligopolio?

«Il nuovo obbligo determina la concentrazione, presso soggetti che operano nei confronti di una grande moltitudine di operatori economici, di una mole enorme di informazioni, anche appartenenti a categorie particolari di dati personali, che non si riscontra nella normale gestione delle attività economiche in cui, di regola, non vengono messe a disposizione di terzi informazioni sui beni e servizi ceduti, sulla clientela e sulle relative abitudini di consumo.»

«È facilmente intuibile che la possibilità di accedere a simili banche dati stimoli grandi interessi rispetto ai quali sono, quindi, elevati i rischi di ulteriori utilizzi impropri, non solo con riferimento a trattamenti illeciti, ma anche alla proliferazione di possibili collegamenti e raffronti tra fatture di migliaia di operatori economici, in violazione dei principi applicabili al trattamento dei dati personali (art. 5 del Regolamento)»

Si possono limitare le informazioni detenute dagli operatori?
Si possono limitare le informazioni detenute dallo Sdi?
Sussistono i motivi di interesse generale diversi dalla protezione della concorrenza che possano giustificare una concentrazione degli operatori di mercato?

Altre criticità evidenziate

Canale di trasmissione non sicuro

- Con riferimento alla sicurezza dei canali di trasmissione delle fatture elettroniche, si prevede l'utilizzo del protocollo FTP, che non è considerabile un canale sicuro.
- In proposito, il Garante ha, infatti, più volte evidenziato le criticità connesse all'utilizzo di tale protocollo in altri ambiti di trattamento, e anche prescritto all'Agenzia, già dal 2008 e, da ultimo nel 2017, l'utilizzo di canali sicuri di trasmissione.
- Occorre, pertanto, prevedere, anche nell'ambito dello SDI, l'utilizzo di canali di connessione sicuri idonei a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in linea con quanto previsto dell'art. 32 del Regolamento.

Mancanza di cifratura del file XML


- mancata cifratura del file XML della fattura elettronica....considerando... il previsto utilizzo della PEC per lo scambio delle fatture, con la conseguente possibile memorizzazione dei documenti sui server di gestione della posta elettronica, che espone gli interessati a maggiori rischi di accesso non autorizzato i dati personali (utilizzo non esclusivo della PEC in ambito aziendale, furto di credenziali e attacchi informatici ai server).

Mancanza di informazioni sui dati raccolti per mezzo dell'app

Extra Ue?

«La mobile app, messa a disposizione dall'Agenzia, consente agli operatori economici di attivare il salvataggio di alcuni dati, non meglio specificati, in ambiente cloud.

- Da una prima analisi, non sarebbero correttamente rappresentate agli utenti nell'informativa le ulteriori finalità di conservazione e di controllo perseguite dall'Agenzia con i dati raccolti attraverso tale applicazione, in violazione dell'art. 13 del Regolamento».



L'App della
Agenzia Entrate

Scarica ora

GET IT ON
Google play

Download on the
App Store

Scaricalo da
Microsoft

Ecco cosa puoi fare:

- prenotare un appuntamento presso un ufficio dell'Agenzia e visualizzare le prenotazioni effettuate
- prenotare online il ticket per poi andare in ufficio evitando inutili attese (servizio web ticket - Elimina code online)
- conoscere esattamente quando è il tuo turno dopo aver preso il web ticket o il biglietto dal totem eliminacode in ufficio. Con l'applicazione, infatti, puoi vedere sul tuo dispositivo il display di sala dei front office dell'Agenzia e, quindi, sapere lo stato della coda in tempo reale
- verificare i codici fiscali e le partite Iva
- verificare il calendario delle scadenze fiscali e i termini entro cui provvedere ai futuri adempimenti
- visualizzare l'elenco degli avvisi relativi ai Servizi Telematici
- richiedere il codice Pin per Fisconline (il canale rivolto alle persone fisiche) e la Preiscrizione per Entratel (il canale riservato a intermediari, pubbliche amministrazioni e persone giuridiche)
- consultare le nostre guide fiscali su agevolazioni e altri argomenti utili, accedere al sito di assistenza della "Dichiarazione precompilata" e al servizio web "Fatture e corrispettivi"

E se sei registrato ai servizi telematici dell'Agenzia, puoi:

- accedere al Cassetto fiscale, per consultare le dichiarazioni fiscali ed i pagamenti effettuati
- visualizzare le ricevute degli invii telematici effettuati
- scegliere l'utenza di lavoro - gli utenti incaricati da altri soggetti, diversi da persone fisiche, potranno scegliere quella con la quale accedere
- consultare lo stato di lavorazione e gli esiti delle richieste di assistenza su comunicazioni e avvisi telematici, cartelle di pagamento e deleghe F24
- visualizzare messaggi di notifica, relativi ad esempio alla scadenza della password o alla presenza di ricevute da leggere
- cambiare o ripristinare la password di accesso



Decisione Ue sul modello semantico degli elementi essenziali di una fattura

■ **Decisione 2017/1870/UE:**

sono stati pubblicati il riferimento alla norma europea sulla fatturazione elettronica

- «EN 16931-1:2017, Fatturazione elettronica — Parte 1: **Modello semantico di dati degli elementi essenziali** di una fattura elettronica» e
- l'elenco delle sintassi con riferimento «CEN/TS 16931-2:2017, Fatturazione elettronica — Parte 2: Elenco delle sintassi conformi alla norma EN 16931-1».

Lista sintassi:

- messaggio Cross Industry Invoice XML dell'UN/CEFACT come specificato negli schemi XML 16B (SCRDM — CII)
- messaggi di fattura e nota di credito UBL definiti nella norma ISO/IEC 19845: 2015

Gli elementi essenziali di una fattura elettronica sono fra l'altro:

- a) identificatori di processo e della fattura;
- b) periodo di fatturazione;
- c) informazioni relative al venditore;
- d) informazioni relative all'acquirente;
- e) informazioni relative al beneficiario;
- f) informazioni relative al rappresentante fiscale del venditore;
- g) riferimento del contratto;
- h) dettagli relativi alla consegna;
- i) istruzioni di pagamento;
- j) informazioni su importi a credito/debito;
- k) informazioni relative alle voci della fattura;
- l) totali della fattura;
- m) ripartizione dell'IVA.

(direttiva UE)



Direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 , relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici

■ **Articolo 8 - Tutela dei dati**

- 1. La presente direttiva lascia impregiudicate le norme applicabili del diritto dell'Unione e nazionale sulla tutela dei dati.
- 2. Salvo che il diritto unionale o nazionale disponga diversamente e fatte salve le deroghe e le restrizioni di cui all'articolo 13 della direttiva 95/46/CE, **i dati personali ottenuti a fini di fatturazione elettronica possono essere utilizzati soltanto per una o più finalità compatibili.**
- 3. Fatte salve le deroghe e le restrizioni di cui all'articolo 13 della direttiva 95/46/CE, **gli Stati membri garantiscono che le modalità di pubblicazione, a fini di trasparenza e di rendicontazione, dei dati personali raccolti nel contesto della fatturazione elettronica, siano conformi all'obiettivo della pubblicazione stessa e al principio della tutela della riservatezza.**



Suggerimento?.....

- Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 27 settembre 2018, ha approvato un decreto legislativo che, in attuazione della direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici, introduce disposizioni in merito all'**obbligo di fatturazione elettronica nei confronti delle "amministrazioni pubbliche" e nei confronti delle "amministrazioni autonome"**.
- Viene introdotto l'**obbligo di ricevere ed elaborare le fatture elettroniche emesse per contratti pubblici di appalto**, che sono conformi allo standard europeo degli appalti pubblici.

Lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/55/UE relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici conviene che richieda il parere del Garante?



OGGETTO: Adesione accordo di servizio -

Servizio gratuito di conservazione da parte dell'Ag. Entrate

L'Agenzia offre un servizio gratuito di conservazione delle fatture basato su un accordo di servizio.

«...non è chiaro il ruolo assunto dall'Agenzia in relazione al trattamento dei dati personali in tale servizio gratuito.

In ogni caso... il testo di tale accordo di servizio per la conservazione delle fatture elettroniche prevede che **l'Agenzia non potrà essere ritenuta responsabile nei confronti del contribuente** né nei confronti di altri soggetti, direttamente o indirettamente connessi o collegati con esso, per danni, diretti o indiretti, perdite di dati, violazione di diritti di terzi, ritardi, malfunzionamenti, interruzioni totali o parziali che si dovessero verificare in corso di esecuzione del servizio di conservazione”.

Ciò, verosimilmente violando l'art. 5, par. 1, lett. f) e l'art. 32 del Regolamento.



L'Agenzia non potrà essere ritenuta responsabile nei confronti del Contribuente né nei confronti di altri soggetti, direttamente o indirettamente connessi o collegati con esso, per danni, diretti o indiretti, perdite di dati, violazione di diritti di terzi, ritardi, malfunzionamenti, interruzioni totali o parziali che si dovessero verificare in corso di esecuzione del Servizio di conservazione ove connessi o derivanti da:

- fatture elettroniche inviate dal Contribuente per la conservazione, contenenti dati non accurati, o non corretti, o in un formato diverso da quello previsto, o non completi o di scarsa qualità;
- forza maggiore, caso fortuito o fatto di terzo;
- situazioni oggettivamente al di fuori del controllo e delle possibilità di intervento dell'Agenzia.

Ok conservazione ma da correggere garanzie

I dati devono essere **trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali**, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).

Proroga fattura elettronica?

- Non ci sarà **nessuna proroga**: lo ha dichiarato il ministro dell'Economia, **Giovanni Tria**, nel corso dell'inaugurazione dell'anno di studi 2018-19 della Guardia di Finanza.
- 21/11/18: «**determinati aspetti potranno essere corretti senza particolari difficoltà**» secondo gli incontri Agenzia/Garante

Base giuridica per il trattamento dati personali per motivi di interesse pubblico – decreto domestico

D.Lgs. 196/03 agg.: la base giuridica per i trattamenti di dati «comuni» effettuati per motivi di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri è **costituita esclusivamente da una norma di legge** o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento.

Art 2-ter: per tali trattamenti si conferma la necessità di un fondamento legislativo, che può però anche mancare se vi è una comunicazione al Garante (e siano trascorsi 45 giorni senza che lo stesso si sia espresso).

Art. 2-sexies: il trattamento delle categorie particolari di dati personali necessario per motivi di **interesse pubblico rilevante**, è consentito solo in presenza di un fondamento normativo che specifichi i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante.

Scompare distinzione tra soggetti pubblici e privati: vale la finalità (interesse pubblico se dati comuni o **interesse pubblico rilevante** se cat. part. di dati)

Base giuridica per il GDPR

Qualora il presente regolamento faccia riferimento a una base giuridica o a una misura legislativa, **ciò non richiede necessariamente l'adozione di un atto legislativo** da parte di un parlamento, fatte salve le prescrizioni dell'ordinamento costituzionale dello Stato membro interessato. Tuttavia, tale **base giuridica o misura legislativa dovrebbe essere chiara e precisa**, e la sua applicazione prevedibile, per le persone che vi sono sottoposte, in conformità della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (la «Corte di giustizia») e della Corte europea dei diritti dell'uomo.

La base su cui si fonda il trattamento dei dati ... (per interesse pubblico) deve essere stabilita:

- dal diritto dell'Unione; o
- dal diritto dello Stato membro** cui è soggetto il titolare del trattamento.



Motivi di rilevante interesse pubblico

I trattamenti delle categorie particolari di dati personali necessari per motivi di **interesse pubblico rilevante sono ammessi** qualora siano previsti dal diritto dell'UE o, nell'ordinamento interno, da disposizioni di legge o, **nei casi previsti dalla legge**, di regolamento che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.

Si considera di **rilevante interesse pubblico**:

...instaurazione, gestione ed estinzione, di rapporti di lavoro di qualunque tipo, anche non retribuito o onorario, e di altre forme di impiego, materia sindacale, occupazione e collocamento obbligatorio, previdenza e assistenza, tutela delle minoranze e pari opportunità nell'ambito dei rapporti di lavoro, adempimento degli obblighi retributivi, fiscali e contabili, igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della popolazione, accertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile, attività ispettiva



Motivi di rilevante interesse pubblico

I trattamenti delle categorie particolari di dati personali necessari per motivi di **interesse pubblico rilevante** sono ammessi qualora siano previsti dal diritto dell'UE o, nell'ordinamento interno, da disposizioni di legge o, **nei casi previsti dalla legge**, di regolamento che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.

Le disposizioni di legge o di regolamento che individuano il tipo di dati trattabili e le operazioni eseguibili al fine di autorizzare i trattamenti delle P.A. per **motivi di interesse pubblico rilevante** trovano applicazione anche per i soggetti privati che trattano i dati per i medesimi motivi.



Ritengo siano applicabili anche ai Professionisti ed alle imprese



Data Protection's corner

<https://www.linkedin.com/groups/8617764>

 **DATA PROTECTION'S CORNER**
L'ANGOLO DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E DELLA PRIVACY

FREE SPEECH IN OPEN PLATFORM
ON DATA PROTECTION'S RIGHTS AND PRINCIPLES
AND ON PRIVACY



Gruppo in LinkedIn
per aggiornamenti in tema di
protezione dati personali



Grazie per l'attenzione

Vi aspetto al prossimo convegno dell'Associazione! ☺

Linked in

it.linkedin.com/in/PaolaZambon



@Dr_PaolaZambon



Paola Zambon

Mi trovate anche su:



paolazambon@taxlawplanet.net